



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

PROVINCIA DI BARI



REGOLAMENTO

per l'insediamento urbanistico e territoriale di impianti
operanti in materia di campi elettromagnetici prodotti da
sistemi di telecomunicazione, radiotelevisivi e
radiotelecomunicazioni

Direzione

Territorio e Ambiente

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.07.2005

Publicato all'Albo Pretorio dal 24 AGO. 2005 al 5 SET. 2005

Entrato in vigore il 6 SET. 2005



Normativa di riferimento

- **Legge n.249 del 31 luglio 1997** "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- **Legge n.36 del 22 febbraio 2001** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- **Legge n.443 del 21 dicembre 2001** "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilascio delle attività produttive".
- **Legge Regione Puglia n.5 del 8 marzo 2002** "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze fra 0 Hz e 300 GHz" (Ricorso di incostituzionalità della C.C. per gli art.3,4 e 10, ricorso al TAR della Regione Puglia con ordinanza n.38 del 10 gennaio 2003).
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003** "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza tra 100 KHz e 300 GHz".
- **Decreto Legislativo n.259 del 1 agosto 2003** "Codice delle comunicazioni elettroniche".
- **Legge regione Puglia 30 novembre 200 n. 17** – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- **Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146** – "Atto di indirizzo per l'installazione delle stazioni radio base telefonia mobile,nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento";
- **Legge 20 marzo 2001 n. 66 conversione in legge,con modificazioni,del decreto legge 23 gennaio 2001,n. 5 recante** – "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
- **Deliberazione Autorità Garante Comunicazioni 15 novembre 2001 n. 435** – "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE,FINALITÀ,PRINCIPI FONDAMENTALI E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 4 comma 2 L.R. Puglia n. 5/2002,disciplina l'installazione,la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz,di seguito denominati "impianti".



1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n. 1214 e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.
2. La finalità perseguita dal presente Regolamento consiste nel dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. 1 lett. C della Legge n. 36/2001.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Esso è formulato ai sensi della normativa vigente in materia ed in particolare:

- a) legge n. 36 del 22 febbraio 2001 art.8 (competenze) comma 6 " Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici " ;
- b) legge Regionale n.5 del 8 marzo 2002 " Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza 0 Hz e 300 GHz" ;
- c) D. P. C. M. del 8 luglio 2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze tra 100 KHz e 300 GHz".;
- d) del D. L. N. 259 del 1 agosto 2003 " Codice delle comunicazioni elettroniche".

ART.3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si recepiscono le definizioni come riportate all'art. 3 della legge n. 36 del 22/02/2001 (legge quadro) ed all'art 1 del D. L.vo n. 259 del 1/10/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche):

- a) **GESTORE:** è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo.
- b) **ANTENNA RADIOBASE:** è un elemento di ricezione o trasmissione facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 Watt.



- c) **MICROANTENNA:** è un elemento di ricezione o trasmissione facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 5 Watt.
- d) **IMPIANTO RADIOBASE:** è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge.
- e) **STAZIONE RADIOBASE:** è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare.
- f) **MACROSTAZIONE:** insieme costituito da traliccio o apposita struttura oppure da esistente sostegno (palo illuminazione o altro) e da una microantenna.
- g) **LIMITE DI ESPOSIZIONE:** sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti immediati e nel futuro (art.3 D.P.C.M. 8 luglio 2003)
- h) **MISURE DI CAUTELA:** sono valori di campo elettromagnetico che non possono essere superati negli ambienti abitativi e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore.
- i) **OBBIETTIVO DI QUALITA':** è il valore di elettromagnetismo determinato da un impianto radiobase e misurato in ogni luogo adibito a permanenza prolungata di persone, inteso come risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare in regime di liberalizzazione insieme alla tele e radio diffusione e dall'altro la limitazione della esposizione della popolazione al minimo indispensabile (art.4 D.P.C.M. 8 luglio 2003).

Nel presente regolamento si definisce, infine, **AREA URBANA**, in materia urbanistica, "l'insieme delle aree e delle zone già edificate o previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale" vigente. Sono escluse le zone agricole.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'amministrazione comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio.

In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di specifici interessi storico-architettonici e paesaggistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti



interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto alle esigenze tecniche dei gestori del servizio.

Per le finalità dinanzi illustrate, il Comune, deve provvedere, in ottemperanza a quanto previsto all'art.6 della Legge Regionale 5/02, ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il "Piano di installazione e/localizzazione Comunale", individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del "piano di Installazione Comunale" saranno regolate da apposita convenzione e prevederanno la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, che sarà destinato in tutto o in parte allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al funzionamento del Forum di cui all'art.12 del presente Regolamento.

Il Piano interesserà il territorio comunale all'interno dell'Area Urbana ed individuerà un numero di potenziali siti di proprietà comunale per la installazione degli impianti,

I soggetti gestori dovranno annualmente presentare i **Piani stralcio comunali**, oltre ad altri necessari adempimenti, come previsto all'art.7 Legge Regionale 5/02 e concordare l'ubicazione dei siti con il competente Servizio tecnico comunale, nel rispetto del **Piano di localizzazione** redatto su planimetria del territorio comunale e dei seguenti criteri:

- 1. per gli impianti di radio-tv e telefonia cellulare vecchia generazione (GSM ecc.) la installazione deve avvenire fuori "dell'area urbana";*
- 2. per gli impianti di telefonia cellulare di nuova generazione (UMTS videotelefonia cellulare), la installazione può avvenire anche dentro "l'area urbana".*

E' affidata poi alla stipula di annuale protocollo d'intesa tra Giunta Comunale e gestori autorizzati, l'individuazione e la ottimizzazione definitiva dei futuri siti, contemperando le scelte operate dai gestori nei **Piani stralcio** con le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale nel **Piano di localizzazione** e concertando adeguati e razionali programmi di sviluppo della rete nel rispetto dei limiti di esposizione e dell'impatto nel paesaggio compreso anche la attuazione di campagna di informazione sui rischi e apposite forme di monitoraggio degli impianti.

Qualora i siti scelti siano già occupati o nuove successive installazioni su di essi facciano superare i limiti di emissioni elettromagnetiche ammessi si procederà, sempre di concerto con gli enti gestori, alla individuazione di ulteriori siti sempre tra quelli individuati nella planimetria del territorio comunale suddetta.

ART. 5 PROCEDURE E TITOLI ABILITATIVI

Sulla base della scelta dei siti secondo le modalità di cui all'art. precedente, le installazioni, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi dovranno, per l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti per legge, (DPR 380/2001 art.16 c.7) seguire le procedure previste dagli articoli 87 (procedimenti autorizzativi), 88 (opere civili), e 89 (ubicazione condivisione)



del D. L. n. 259 del 1 agosto 2003, dei suoi allegati e della legge della Regione Puglia n.5 del 8 marzo 2002 art.8 (autorizzazioni) e art.9 (parere preventivo).

Gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento saranno oggetto di verifiche di conformità alle norme vigenti, relativamente a dati di emissione e sicurezza, e di eventuale risanamento in attesa che la Regione Puglia, con regolamento regionale, stabilisca quali sono i criteri per la individuazione dei luoghi sensibili e la relativa perimetrazione (art.4 e 6 L.R. 5/02).

La dismissione di impianti esistenti incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento e l'eventuale trasferimento in altro sito idoneo sarà attuata secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Qualora si esauriscano le aree pubbliche disponibili, l'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione altre localizzazioni purchè rispondenti ai medesimi criteri del presente regolamento.

ART. 6 – PARERE DELL'AMMISTRAZIONE SANITARIA

1. A norma del precedente articolo 5 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA ovvero, in assenza, dal PMP territorialmente competente ovvero dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), richiesto dal responsabile del procedimento.
2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA.
3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare la richiesta sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano annuale di installazione" di cui all'art. 7 L.R. n. 5/2002.

ART. 7 VALORI DI RIFERIMENTO

E' consentita la nuova installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di radiobase e delle stazioni radiotelevisive a condizione che siano rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità come riportato sull'allegato B del D.P.C.M. 28 agosto 2003:

- VALORE EFFICACE DEL CAMPO ELETTRICO	6	V/m
- VALORE EFFICACE DEL CAMPO MAGNETICO	0,016	A/m
- VALORE DELLA DENSITA' DI POTENZA	0,10	W/m ²

**ART. 8 PRESCRIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO**

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi entro l'area urbana dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- 1) L'installazione di antenne non è consentita in facciata degli edifici a meno della realizzazione di opere di mascheramento;
- 2) In ordine all'altezza, per antenne ubicate sugli edifici, gli elementi di supporto alle stesse, non devono superare 5 metri dal livello di appoggio del piano di riferimento e devono essere opportunamente mascherati in modo da ridurre l'impatto visivo.
- 3) L'inserimento delle antenne potrà essere fatta all'interno di finti camini o soluzioni architettoniche suscettibili di non introdurre elementi di disturbo al paesaggio in cui sono ospitati.
- 4) Nel progetto dovrà essere previsto un apposito studio d'impatto ambientale dal quale risultino chiaramente le caratteristiche del sistema da installare e delle misure adottate per il mascheramento.
- 5) Sono previste soluzioni alternative quali la realizzazione di torri faro da individuare all'interno delle rotatorie stradali, degli incroci canalizzati, di aree e spazi pubblici aperti, parcheggi ed aree mercatali secondo le indicazioni del piano di localizzazione comunale e previo studio d'impatto ambientale che ne consenta le valutazioni ex ante all'inserimento del manufatto. Per tali realizzazioni, ove possibile, bisognerà realizzare i cavedi delle apparecchiature tecnologiche sotto il livello stradale e/o opportunamente mascherati.
- 6) Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni generali in materia, alle seguenti disposizioni normative: Legge n. 46/1990, D.P.R.n. 447/1991, Legge n. 818/1984, D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.
- 7) Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al concessionario a proprie spese e cure l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale, salvo rinnovo o passaggio ad altra società subentrante.
- 8) L'obbligo di cui al comma precedente è esteso anche al caso in cui il richiedente decida autonomamente di disattivare l'impianto.
- 9) In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la



somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

- 10) Il proprietario del sito ove è insediato l'impianto è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto ed è obbligato, in uno al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
- 11) Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
- 12) I gestori dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.
- 13) soggetti gestori del servizio di telefonia mobile e di radiotelevisione devono individuare, anche su indicazione dei Comuni, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio.

ART. 9 LIMITI E DIVIETI

1. Il "Piano di localizzazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale;
2. Il comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.
3. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido e all'interno di parchi gioco.
4. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART.10 CONTROLLI E MONITORAGGIO



Il controllo ed il monitoraggio delle sorgenti di emissione di onde elettromagnetiche avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art 12 (vigilanza e controllo) della legge regionale n.5 del 8 marzo 2002 ed eventuali successive modifiche.

Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale e quelli futuri saranno sottoposti a controlli, a cadenza periodica, mai superiore a due anni, effettuati dal Comune con il supporto tecnico dell'A.R.P.A., o in mancanza del P.M.P. territorialmente competente, oltre ISPESL e degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze.

Il controllo sarà finalizzato a verificare il rispetto dei valori di riferimento applicabili per ogni sito, di quanto contenuto nella documentazione prodotta e prevista dalla legge regionale e del mantenimento dei parametri tecnici e strutturali dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo abilitativo.

I dati delle misure saranno messi a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche sui mezzi di informazione in modo che possano essere letti da tutti i cittadini.

Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art. 12 comma 6 della L.R. n. 5/2002.

Ogni anno il settore ambiente dovrà:

- produrre uno studio dal quale risulti la conformità di ciascun impianto alle norme vigenti ed al presente regolamento;
- redigere una mappatura del territorio relativa alla definizione dell'inquinamento elettromagnetico che con il catasto di cui all'art 11 costituirà documento fondamentale ai fini del controllo del territorio.

ART. 11 – CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI

1. Ai fini di cui all'art. 11 comma 5 della L.R. Puglia n. 5/2002 i gestori degli impianti devono fornire all'Amministrazione Comunale la mappa completa degli impianti presenti sul territorio comunale.

2. L'Amministrazione Comunale realizza e aggiorna il Catasto degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.

3. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

ART. 12 FORUM CONSULTIVO

4. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale costituirà un Forum consultivo comunale permanente composto da:

- a. Assessore all'Urbanistica;
- b. Assessore all'Ambiente;



- c. Responsabili dell'Area Urbanistica;
 - d. Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
 - e. Responsabile dell'Area Servizi Sociali;
 - f. Un rappresentante dell'Arpa;
 - g. Un rappresentante dell'ASL;
 - h. dai rappresentanti dei concessionari degli impianti;
 - i. un rappresentante dei comitati cittadini interessati;
 - j. un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste di cui all'art.13 della Legge n. 349/1986, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti piu' idonei per la localizzazione degli impianti. Le suindicate organizzazioni, componenti il Forum, possono delegare come proprio rappresentante un esperto in fisica, oncologia, sociologia, ecc...
5. Il forum così costituito avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di ISTALLAZIONE Comunale", e provvedere nel contempo a dare la massima informazione, ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.
6. L'Amministrazione Comunale fornirà al Forum tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.
7. E' altresì garantito in qualsiasi fase dell'istruttoria procedimentale il diritto all'informazione da parte della popolazione residente impegnando l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le richieste di installazione avanzate dalle imprese. A tal fine i dati relativi ai predetti procedimenti dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dal Responsabile del Servizio per le Politiche ambientali.

ART. 13 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il sistema sanzionatorio applicabile per attività di installazione, modifica ed esercizio di impianti in assenza di titoli abilitativi o nell'inosservanza delle soglie limite di emissione da rispettare sarà quello previsto dall'art 15 (Sanzioni) della legge quadro n. 36 del 14 febbraio 2001, D.L. 259/03 del 01/08/03 - codice delle telecomunicazioni - e dall'art.13 della L.R. 8 marzo 2002 n.5.

ART. 14 INDIRIZZI

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a riesaminare quanto contenuto nel presente regolamento alla luce di nuove normative Statali, Regionali e Comunitarie che dovessero intervenire, avendo come riferimento la salvaguardia della salute dei cittadini.



ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Ogni modifica del presente regolamento è valida se approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi. Il regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al precedente comma 2. Il presente regolamento abroga il regolamento comunale approvato con DCC n.31 del 12/7/00.



ALLEGATO A: "PIANO DI LOCALIZZAZIONE COMUNALE"

Art. 1 – Definizione

Il piano comunale di localizzazione degli impianti (P.L.C.) è un atto tecnico-politico di gestione del territorio. E' un documento utile ad assicurare un ordinato sviluppo territoriale, una corretta localizzazione dei nuovi impianti e la riqualificazione ambientale degli impianti esistenti, al fine di limitare l'inquinamento ambientale ed assicurare un'adeguata tutela urbanistica e paesaggistica.

Art. 2 – Obbiettivi

L'obbiettivo del P.L.C è quello di condurre al riconoscimento di aree complessivamente compatibili con i vincoli di natura emografica, sociologica, ambientale, architettonica, artistica, storica, estetica, urbanistica e quindi in possesso di quelle caratteristiche che li rendono idonei ad ospitare impianti emittenti campi elettromagnetici o unicamente campi elettromagnetici la cui sorgente sia chiaramente individuabile rispetto al livello di fondo preesistente. Tale documento fornisce ai proponenti gli elementi per una selezione preliminare dei siti e presuppone, da parte di tali soggetti, l'attuazione di proposte di installazione per le quali il Comune deve esprimere un parere motivato.

Art. 3 – Documentazione

La realizzazione del P.L.C. comporta una ricerca territoriale in cui vengono individuati e motivate le aree da salvaguardare e quelle preferenziali, e quindi la redazione di una carta rappresentativa del piano, delimitata dai confini comunali, definita *Carta di localizzazione comunale* per gli impianti di telecomunicazione. Tale carta, sui cui sono riportate le aree individuate precedentemente, costituisce la base per individuare i siti potenziali e per definire le modalità di realizzazione degli stessi. Detto piano viene limitato all'area urbana.



ALLEGATO B : "DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAI GESTORI DI IMPIANTI"

A - IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1

Il P.L.C. e la Carta di localizzazione comunale, elaborati ed approvati dal Comune, devono essere messi a disposizione dei gestori dei servizi di telecomunicazione. Tali documenti, infatti, forniscono ai gestori tutti gli elementi necessari per uno "screening" preliminare dei siti potenziali.

Art. 2

Il piano di localizzazione degli impianti (P.L.I.) è di competenza dei gestori. Esso consiste in un documento di proposta, con validità triennale, per l'installazione di impianti nel territorio di un Comune ovvero di più Comuni. Esso deve tenere in considerazione:

- a) l'installazione preferenziale su immobili di proprietà comunale;
- b) la possibilità di condivisione delle infrastrutture di un impianto già esistente.

LA RICHIESTA DI INSTALLAZIONE

Le installazioni, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi dovranno, per l'acquisizione dei titoli abilitativi previsti per legge, (DPR 380 art.16 c.7) seguire le procedure previste dagli articoli 87 (procedimenti autorizzativi), 88 (opere civili), e 89 (coibicazione condivisione) del D. L. n. 259 del 1 agosto 2003, dei suoi allegati e della legge della Regione Puglia n.5 del 8 marzo 2002 art.8 (autorizzazioni) e art.9 (parere preventivo) e secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento comunale.